

**COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
dei SERVIZI  
CIMITERIALI e di  
POLIZIA MORTUARIA**

---

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento è adottato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché della normativa di Regione Lombardia in materia di cimiteri e polizia mortuaria e sanitaria. Disciplina altresì requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione dell'art. 76 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art.67 bis della L.R. 33/2009.

Il presente Regolamento, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Il Comune di Pieve Fissiraga, con l'adozione del presente Regolamento, intende perseguire l'obiettivo del progressivo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi cimiteriali:

sviluppando ed adottando le soluzioni organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;

assicurando una chiara ed esaustiva informazione ai cittadini circa le modalità di prestazione dei servizi stessi.

### **Art. 2 Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei funzionari competenti, del responsabile del servizio Igiene Pubblica della competente ATS, dei medici necroscopi, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del comune, al servizio stesso.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente ATS.

### **Art. 3 Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo e/o danno alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti/fatti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

### **Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

avviso di morte;

visita necroscopica:

- il servizio di osservazione delle salme;

- il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;

il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari o di familiari sconosciuti o irreperibili; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

la deposizione delle ossa in ossario comune;

il feretro e/o loculo e/o celletta ceneri/ossario per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10 “fornitura gratuita di feretri”.

Lo stato di indigenza o di bisogno, così come il disinteresse dei familiari, è attestato e comunicato agli uffici comunali competenti dal Responsabile dei Servizi Sociali e/o dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte circa la composizione del nucleo parentale e in base alla situazione economica degli interessati per legge. Il disinteresse dei familiari, in particolare, si configura quando non sussistono coniuge e parenti del defunto entro il sesto grado del Codice Civile o laddove gli stessi non dimostrino alcuna attenzione per il defunto, quando anche diffidati dal Comune a provvedere.

l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dal Regolamento Regione n.4/2022.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 5 Atti a disposizione del pubblico**

Sono tenuti ben visibili al pubblico e/o comunque disponibili per la consultazione presso gli uffici comunali preposti operativamente ai servizi di polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali o nei cimiteri:

l'orario di apertura e chiusura;

copia del presente Regolamento;

ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati oper il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

## **CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO**

### **Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori**

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito delle strutture previste dall'art. 11 del R.R. n.4/2022.

Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero è dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

## **CAPO III - FERETRI**

### **Art. 7 Deposizione del cadavere nel feretro**

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a causa di malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero

della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla normativa sanitaria.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 8 Verifica e chiusura feretri**

Nessuna salma può essere chiusa nella cassa, né essere sottoposta ad autopsia od a trattamento conservativi, né inumata, tumulata, cremata oppure sottoposta a conservazione in cella frigorifera, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, fatta salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dalla vigente normativa.

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art.7 e seguenti del R.R. n.4/2022.

Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

### **Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto.**

Le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dall'Allegato III del R.R. n.4/2022 nonché dalle altre normative vigenti in materia. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno o altro materiale biodegradabile.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

### **Art. 10 Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o gli stessi siano sconosciuti.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile di servizio o dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

### **Art. 11 Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **C A P O I V - T R A S P O R T I F U N E B R I**

### **Art. 12 Modalità del trasporto e percorso**

Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze o celebrazioni funebri, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. È vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali di appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia

legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'ATS per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 72 della L.R. n.33/2009 e degli artt. 7 e seguenti del R.R. n.4/2022.

### **Art. 13 Esercizio del servizio di Trasporti Funebri**

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Reg. Reg.leN.4/2022.

### **Art. 14 Orario dei trasporti**

I trasporti funebri devono essere preventivamente concordati con il Responsabile del servizio e/o il Sindaco e si svolgono, di norma, non prima delle ore 08:00 e non dopo le ore 16:00 dei giorni feriali. Salvo specifici accordi non sono permessi trasporti funebri in giorni ed orari diversi da quelli di cui al comma precedente.

### **Art. 15 Norme generali per i trasporti**

In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; ogni trasporto in altro Comune, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo delle onoranze o celebrazioni funebri e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non debbono fare soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

### **Art. 16 Riti religiosi e civili**

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa, luogo di culto o celebrazione per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

### **Art. 17 Trasferimento di salme**

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 7, 8 e 9 del R.R. 4/2022; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

**Art. 18 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente A.T.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni o altre precauzioni sanitarie.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **Art. 18 Trasporto per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.

Per ottenere l'autorizzazione al trasporto va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.

I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

**Art. 20 Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del predetto Regolamento.

**Art. 21 Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione di cui all'art. 14 del R.R. n.4/2022.

## **TITOLO II - CIMITERO**

### **CAPO I - CIMITERO**

#### **Art. 19 Disposizioni generali di vigilanza**

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero comunale, salvo quanto previsto dall'art. 28 del R.R. n.4/2022.

L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione (cd. permesso di seppellimento) di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente (art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile) dall'ufficiale dello Stato Civile.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale eventuali ditte incaricate del servizio.

Alla gestione ed alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate all'impresa di onoranze funebri all'uopo incaricata del servizio.

Competono esclusivamente al Comune, attraverso ditte incaricate, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.T.S. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

### **Art. 20 Ammissione nel cimitero**

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;

le salme di persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;

cittadini, anche non residenti che, all'atto del decesso o del trasferimento di salme o resti, abbiano parenti e affini fino al secondo grado residenti in questo comune o con diritto di sepoltura acquisito sulla base di regolare atto di concessione stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento.

indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri/salme/resti delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, cappelle gentilizie e tombe di famiglia.

i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D. P.R. n. 295/1990;

i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio o il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

Eventuali limitazioni agli accessi possono essere istituite dalla Giunta comunale, solo se vi fosse scarsità di sepolture a disposizione.

La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.

### **Art. 21 Sepulture – tipologia**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali aventi le caratteristiche previste dall'art.21 del R.R. 4/2022 e del Regolamento Cimiteriale Comunale, individuati con provvedimento del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha altresì aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n.4/2022 e nei limiti dell'art.27 del R.R. n.4/2022.

## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 22 Inumazione**

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono soggette al pagamento di una tariffa prevista dall'amministrazione comunale salvo i casi di gratuità previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno o altro materiale

biodegradabile ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Art. 23 Cippo**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del presente articolo, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante il nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Su tale cippo, è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture. E' inoltre permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni saranno definite con provvedimento dell'Ufficio Tecnico. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro eredi.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui all'art. 63 DPR 285/1990.

### **Art. 29 Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle misure di cui all'art.16 del Regolamento Cimiteriale Regionale e di cui all'allegato 3 al R.R. 4/2022.

### **Art. 24 Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente depositato in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi o da ultimarsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, con il limite massimo di sei mesi.

Il canone da corrispondersi è calcolato in proporzione al periodo di effettivo utilizzo provvisorio, con riferimento al periodo intercorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a darvi sistemazione definitiva secondo disponibilità.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## C APO I V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### **Art. 25 Esumazioni ordinarie**

Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nel periodo intercorrente tra i mesi di Ottobre e Aprile. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 37.

Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

permanere nella stessa fossa di originaria inumazione, previo rinnovo quinquennale della concessione;

essere avviato, previa richiesta degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Il responsabile del servizio, previo assenso del coniuge o, in difetto,

del parente più prossimo o, in caso di concorrenza, della maggioranza degli stessi ai sensi del codice civile, o in caso di irreperibilità – disinteresse dei familiari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio online del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254. Il personale specializzato che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Durante le operazioni di esumazione o estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, il cimitero viene chiuso. L'accesso è consentito solo al personale di servizio. Possono presenziare alle operazioni solo i famigliari o congiunti del defunto.

### **Art. 26 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Art. 27 Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da Ottobre ad Aprile, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 285/1990, tranne nel caso in cui siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune o dell'eventuale gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

## **Art. 28 Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza nel feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni; su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza/scadute.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

Le estumulazioni sono eseguite, previa comunicazione all'ATS competente di zona, con l'opera di necrofori secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

Se il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

## **Art. 29 Esumazioni ed estumulazioni – modalità**

Le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie sono sottoposte al pagamento dell'eventuale tariffa deliberata dalla Giunta Comunale. Sono tenuti al pagamento della tariffa i parenti e affini più prossimi viventi del defunto fino al quarto grado.

Solo nel caso di concessione scaduta e di assenza di parenti o affini entro il quarto grado o disinteresse, trascorso il periodo previsto dalla legge, il Comune, a proprie spese, procede alla estumulazione o esumazione.

I corpi che non fossero ancora mineralizzati sono posti nel campo comune per almeno 5 anni. A mineralizzazione raggiunta le ossa sono poste nell'ossario comune e nessun diritto può essere fatto valere da parenti e affini su di esse.

La ricerca dei parenti e affini superstiti è fatta dagli uffici comunali in base agli atti conservati in ufficio. Per gli irreperibili, si procede secondo quanto previsto dal DPR 285/1990.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

## **Art. 30 Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto dagli aventi diritto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previo pagamento delle tariffe vigenti.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa e di urna cineraria anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma, ma solo se vi sia spazio a disposizione e per la durata della eventuale concessione pre-esistente, in ogni caso previo pagamento della relativa tariffa. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

### **Art. 37 Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Independentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 31 Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni successivi l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o gestirli come rifiuti cimiteriali. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, possono altresì essere assegnate dal Responsabile del servizio ad enti religiosi o altri enti le cui finalità non contrastino col culto dei morti, affinché sia garantita una decorosa destinazione.

## **CAPO V - CREMAZIONE**

### **Art. 32 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato.

Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati,

è sufficiente l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati oppure la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta, datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

in mancanza di disposizione testamentaria occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso

grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;

in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 130/2001, l'eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei familiari è autorizzata dal comune in cui è avvenuta la sepoltura.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del D.Lgs 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ASST, avvalendosi del supporto tecnico di ARPA Lombardia.

### **Art. 33 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

presentazione di una dichiarazione del familiare ( ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.

L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cimitero comunale a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta dei famigliari e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cimitero comune.

È ammessa la collocazione dell'urna cineraria in una tomba o loculo già occupati da una salma o ceneri di parente o affine, dietro pagamento della relativa tariffa e sempre che lo spazio disponibile lo consenta.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130 e dell'art.13 del R.R. n.4/2022.

### **CAPO VI - POLIZIA CIMITERIALE**

#### **Art. 34 Orario**

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco e/o dal responsabile del servizio. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco e/o Responsabile del Servizio, da rilasciarsi previa richiesta per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico.

### **Art. 35 Disciplina dell'ingresso**

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. L'accesso con carrozzine, passeggini, sedie a rotelle o altri supporti sanitari è concesso per ragioni di salute o di età.

È vietato l'ingresso:

a cani o altri animali d'affezione;

alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il decoro del cimitero;

a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

a coloro che intendono effettuare attività connesse alla campagna elettorale;

ai bambini di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

### **Art. 36 Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

introdurre oggetti irriverenti;

rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori per la raccolta differenziata.

accumulare neve sui tumuli;

portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

percorrere i campi di inumazione attraversando le fosse anziché seguirne i sentieri;

danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità o al personale addetto, assistere all'operazione e presenziare alle esumazioni ed alle estumulazioni, fatto salvo per parenti/familiari del defunto o persone preventivamente autorizzate dal Comune.

qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 44 Riti funebri**

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa affluenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune.

### **Art. 37 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali desiderati, previa richiesta agli uffici comunali che subordineranno la valutazione alle caratteristiche tecniche ed ornamentali del cimitero.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse espressioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si consente la collocazione di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

### **Art. 38 Fiori e piante ornamentali**

1. Le corone e gli altri fiori deposti al termine del servizio funebre dovranno essere tolti non appena avvizziscono.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono a cura di chi li ha impiantati o deposti. Ad ogni buon conto l'incaricato della manutenzione del cimitero dovrà effettuare tali operazioni ove non vi provvedano gli interessati.
3. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe, nonché la potatura delle piante non appartenenti ai privati i quali, per quanto di loro competenza, dovranno provvedere in tal senso con adeguata periodicità in modo da mantenere ordine e decoro. Nel collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, si avrà cura che non siano di proporzioni eccessive e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, i competenti uffici comunali li faranno rimuovere.

### **Art. 39 Materiali ornamentali**

E' dovere delle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di curare la parte muraria delle tombe medesime.

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi come pure si provvederà alla rimozione di quelle pericolanti o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante e altri oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al presente articolo, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o previa affissione di avviso sulla tomba per almeno 3 mesi, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

E' vietato manomettere i montanti e traversi lapidei del prospetto dei loculi. Chiunque li manometta o danneggi sarà tenuto al risarcimento dei costi occorrenti per il ripristino delle condizioni iniziali e assoggettato al pagamento di una multa pari a euro 600,00 (seicento).

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero e delle cappelle, alle lapidi e marmi.

## **TITOLO III - CONCESSIONI**

### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 40 Sepolture private**

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite con atto / provvedimento dell'ufficio tecnico.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- sepulture individuali quali (loculi, cellette ossario, nicchie per urne cinerarie)
- sepulture per famiglie e collettività (tombe di famiglia- cappelle gentilizie).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Reg. Reg.le n.4/2022.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

la natura della concessione;

il numero di posti salma;

la durata;

la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;

le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Cassette con resti ossei o ceneri di congiunti possono comunque essere inserite nei loculi ipogei in base alla capacità del loculo stesso, purché non vi sia movimentazione di feretri, e previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

**Art. 49 Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi del DPR 285/1990 e della L.R. 33/2009.

La durata è fissata:

in 99 anni per le cappelle e le aree destinate alla loro costruzione;

in 30 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie;

in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali (tombe singole);

in 50 anni per le aree e i manufatti destinate alle sepolture per famiglie e collettività (tombe multiple);

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza e la scadenza della stessa. La decorrenza della concessione coincide con la data della richiesta di concessione o di collocazione della salma, se antecedente.

Se la domanda di rinnovo di una concessione cimiteriale per sepolture private individuali, non avviene entro i termini fissati dalla concessione stessa, il rinnovo verrà concesso, su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria.

Alla scadenza, su richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo delle concessioni, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo, previo pagamento del canone previsto in tariffa e fatto salvo il diritto del comune a recedere ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

### **Art. 41 Modalità di concessione**

A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di colombari o cellette ossario/ceneri sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione dell'assegnazione del loculo o della celletta adiacente in vista del futuro utilizzo da parte del coniuge contestualmente all'assegnazione del manufatto per il defunto.

La concessione dei loculi e delle cellette avviene su assegnazione per ordine progressivo da sinistra verso destra da parte degli uffici comunali delle sepolture disponibili.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Compatibilmente con le disponibilità del cimitero, la concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente di età superiore a 75 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 2° grado. Tale concessione avrà la durata di anni 30 e per la concessione è dovuto il canone previsto in tariffa.

Compatibilmente con la disponibilità del cimitero la concessione può, altresì, essere richiesta dal coniuge superstite, per l'avvicinamento in loculi/cellette contigue, purché tale richiesta sia contestuale a quella per la

concessione del loculo/celletta del defunto. Tale concessione avrà la durata di anni 30 e per la concessione è dovuto il canone previsto in tariffa.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Qualora per qualsiasi ragione, esclusivamente imputabile all'ente, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

#### **Art. 51 Uso delle sepolture private**

Salvo quanto già previsto dall'art. 50, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Enteconcessionario (corporazione, istituto, o altro ente), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Per i manufatti con capienza già completa ma con concessione non scaduta, su richiesta del concessionario, può essere rilasciata un'autorizzazione all'estumulazione di una o più salme allo scopo di avere posti disponibili per nuove sepolture, previo versamento della tariffa vigente.

Per famiglia del concessionario è da intendersi:

ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;

discendenti in linea collaterale fino al quarto grado (fratelli/sorelle, zii/e, cugini/e)

il coniuge o partner di una unione civile;

i generi e le nuore;

i conviventi more uxorio o in convivenza di fatto;

Per i parenti di cui al punto precedente il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini o altre persone comunque legate al concessionario non ricomprese nell'elenco precedente, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, o altro) od una concessione (aree, loculi, nicchie, o altro) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

In caso di morte del concessionario prima della scadenza della concessione, diritti ed obblighi relativi alla concessione passano agli eredi, secondo la legge o le disposizioni testamentarie del defunto.

#### **Art. 42 Manutenzione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Qualora i privati non provvedano alla manutenzione, neppure in seguito ad invito da parte dell'Amministrazione Comunale, la medesima, ordinerà la riparazione a loro spese dei monumenti ed oggetti pericolanti da effettuare nei tempi che verranno prescritti in funzione dell'entità dei lavori; in caso di inadempienza si provvederà alla rimozione degli stessi che resteranno di proprietà del Comune ed all'applicazione di sanzione amministrativa.

Il Comune farà uso di questi materiali conformemente a quanto disposto dal presente regolamento.

## CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCIA

### **Art. 43 Divisioni e subentri**

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più titolari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente Capo I del Titolo III, sono tenuti a darne comunicazione al servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune ha la facoltà di provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi degli articoli precedenti, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Articolo 44 - Rinuncia anticipata della concessione**

E' ammessa la rinuncia, in tutto o in parte, del diritto d'uso prima dell'utilizzazione, della concessione per sepolture private collettive (tombe e cappelle).

E' ammessa, altresì, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando il loculo non è stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia stata trasferita in altra sede all'interno del cimitero.

Qualora la rinuncia concerne sepolture in loculo o in cellette ossario è fatto obbligo ai concessionari di ripristinare la situazione anteriore alla concessione, eventualmente sostituendo la lastra incisa con altra liscia e conforme a quelle esistenti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## CAPO III - REVOC A, DECADENZA, ESTINZIONE

### **Art. 45 Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla

vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Le concessioni a tempo indeterminato o di durata eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi cinquant'anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

#### **Art. 46 Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffidaviene pubblicata all'Albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente e nel cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. Trascorsi i sessanta giorni ed il tempo previsto dalla legge per far valere eventuali diritti, il Comune provvede all'esumazione o estumulazione a proprie spese.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### **Art. 47 Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune o ossario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 48 Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg. 6/2004. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri e salvo l'eventuale esercizio della facoltà di rinnovo, provvederà il Comune, previo avviso agli interessati ove reperibili, collocando i medesimi nel campo comune o nell'ossario comune.

La scadenza del termine senza che l'Ente abbia ricevuto istanza o comunicazione alcuna, costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli interessati; pertanto, la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI**

### CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### **Art. 49 Accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, purché dotati dell'opportuna professionalità.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra – ogni qualvolta previsto - gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione/permesso a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di riferimento, da rilasciarsi dietro istanza corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) e da ogni altro, ulteriore documento e/o certificazione richiesta per legge e/o ai sensi dei vigenti regolamenti tecnici comunali in argomento, fatto salvo la costruzione del proprio sepolcro familiare.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri devetenero un comportamento consono alla natura del luogo.

#### **Art. 50 Sospensione dei lavori in occasione di commemorazioni dei defunti**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione di commemorazioni dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Art. 62 Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

#### **Articolo 51 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'ufficio tecnico nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, è sufficiente la previa comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico.

#### **Articolo 52 – Responsabilità**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### **Articolo 53 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Servizio tecnico comunale preposto, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Articolo 54 - Introduzione e deposito di materiali**

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio tecnico comunale preposto.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

### **C A P O I I – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI**

#### **Art. 55 Imprese di onoranze funebri**

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:  
disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;  
vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;  
trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dalla L.R. n.33/2009 e dal R.R. n.4/2022.

Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

#### **Art. 56 Divieti**

È fatto divieto alle imprese funebri:

di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;

effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;  
gestire cimiteri ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

#### **Art. 57 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona ove l'Amministrazione Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadine che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità o comunque benemeriti.

#### **Art. 58 Mappa/registro**

Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero comunale.

#### **Art. 59 Annotazioni sulla mappa cimiteriale**

Sulla mappa informatizzata viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

generalità del defunto o dei defunti;

la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

le generalità del concessionario o dei concessionari;

gli estremi del titolo costitutivo;

la natura e la durata della concessione;

le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

#### **Art. 60 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro:

le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita ed di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del

D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione;

qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Art. 61 Rifiuti**

La gestione ordinaria dei rifiuti cimiteriali dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali) e i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli art.li 12 e 13 del DPR 254/03.

## CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### **Art. 62 Decorrenza delle disposizioni del Regolamento**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio online

### **Art. 63 Tariffe**

Le tariffe cimiteriali sono determinate e potranno inoltre essere variate con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Art. 64 Sanzioni**

Per le violazioni al presente regolamento si applicano, se applicabili, le sanzioni previste dall'art. 10bis della legge regionale 22/2004, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.

Inoltre è prevista l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt.338, 339, 340e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 65 Norma finale e di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore.